

ORGANISMO DI MONITORAGGIO
CODICE DI CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL
CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI

POLICY SULLA SELEZIONE DEI CONSULENTI ESTERNI/TERZI FORNITORI

Premessa

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il "**Garante Privacy**") nel 2019 ha approvato il *Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le indicazioni contenute nel relativo provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019; di seguito indicato anche come "**Codice di condotta**".

L'articolo 15 del citato Codice di condotta disciplina le "Verifiche sul rispetto del Codice di condotta ed organismo di monitoraggio", stabilendo che: "*Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli da 56 a 58 del Regolamento, il rispetto del presente Codice di condotta per quanto attiene esclusivamente alle operazioni di trattamento di dati personali poste in essere dai gestori aderenti al presente Codice di condotta è garantito da un apposito organismo di monitoraggio (di seguito, l'"OdM") costituito e accreditato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati nell'Allegato 4 al presente Codice di condotta.*"

L'Allegato 4 del sopra menzionato Codice di condotta, all'art. 4, prevede che "*Ai fini del controllo del rispetto del presente Codice di condotta da parte di tutti i Gestori Aderenti, l'OdM potrà in ogni momento svolgere - anche delegandole a soggetti terzi nei limiti sopra indicati - tutte le verifiche ritenute opportune, ivi incluse ispezioni, sia in remoto che presso la sede dei Gestori Aderenti, tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attività.*"

Il presente documento fa riferimento oltre che al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "**Regolamento**"); al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il "**Codice**") come novellato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679"; al Codice di Condotta; al Regolamento interno, e, inter alia, alle fonti indicate nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 settembre 2019 relativo al Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

1. Finalità della Policy

La presente policy (di seguito, la "**Policy**") stabilisce le regole e le procedure applicabili alla selezione dei consulenti esterni/Terzi fornitori da parte dell'Organismo di monitoraggio (di seguito, l'"**OdM**" o l'"**Organismo**") costituito, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento al fine di garantire il rispetto del Codice di Condotta.

2. Ambito di applicazione della Policy

La presente Policy si applica al processo di selezione dei consulenti esterni/terzi fornitori (di seguito, i "**Terzi Fornitori**") cui l'Organismo può delegare lo svolgimento di una o più attività di controllo e monitoraggio di cui al Codice di Condotta ed al Regolamento interno, ad eccezione di quelle che determinano o presuppongono l'esercizio di poteri decisionali, come previsto dall'art. 15 del Codice di condotta, dall'art. 4 dell'Allegato 4 al citato Codice e dagli artt. 5.3 e segg. del Regolamento interno dell'OdM.

Destinatari della Policy sono:

- i Componenti dell'Organismo, attuali e futuri, chiamati a selezionare e gestire i Terzi Fornitori come previsto dal Codice di Condotta e dal Regolamento interno;
- il personale amministrativo, operante in favore dell'OdM, e presso la sede dell'Organismo, qualora coinvolto in una o più delle attività descritte nella presente Policy;
- i Terzi Fornitori nell'espletamento dei compiti ad essi delegati da parte dell'OdM.

3. Il ruolo e scelta del consulente esterno/Terzo Fornitore

Tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento, dall'art. 15 del Codice di condotta, dall'art. 4 dell'Allegato 4 al citato Codice di Condotta e dagli artt. 5.3 e segg. del Regolamento interno dell'OdM, quest'ultimo, ai fini dell'affidamento a terzi del controllo del rispetto del presente Codice di condotta da parte di tutti i Gestori Aderenti, deve valutare le garanzie offerte dal Terzo Fornitore relativamente al possesso, da parte del personale coinvolto, dell'esperienza e dell'affidabilità richieste per eseguire con puntualità e competenza le attività delegate. Tutti i collaboratori o fornitori esterni cui l'OdM intenda affidare una o più attività devono assumere obblighi di indipendenza ed imparzialità, trasparenza operativa, assenza di conflitti di interesse e garantire esperienza in materia di sistemi di informazioni creditizie, con particolare riguardo ai profili di protezione dei dati personali. Oltre a ciò, ciascun eventuale collaboratore o fornitore esterno deve assicurare la massima riservatezza riguardo alle notizie e alle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico affidatogli dall'Organismo.

Nella selezione del Terzo fornitore l'OdM valuterà:

- le conoscenze specialistiche;
- l'affidabilità;
- le risorse umane ed economiche;
- la reputazione.

Il Terzo Fornitore è tenuto ad uniformarsi a quanto previsto dal Codice di condotta, dal Regolamento interno, nonché dalle ulteriori Linee guida e/o Policy adottate da parte dell'OdM, pertanto dovrà:

- garantire esperienza ed affidabilità per eseguire con puntualità e competenza le attività delegate dall'OdM, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e del Codice di Condotta;
- assumere obblighi di indipendenza ed imparzialità, trasparenza operativa, assenza di conflitti di interesse e garantire esperienza e dimestichezza in materia di sistemi di informazioni creditizie, con particolare riguardo ai profili di protezione dei dati personali;
- garantire la massima riservatezza riguardo alle notizie e/o alle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico affidatogli da parte dell'OdM;
- fornire un resoconto scritto di tutte le operazioni svolte in favore dell'OdM.

Tali impegni verranno formalizzati mediante Contratto sottoscritto tra l'OdM ed il Terzo Fornitore.

4. Vigenza e modifiche alla presente Policy

La presente Policy è valida e vincolante per tutti i Destinatari.

Una copia del presente documento sarà messa a disposizione di ciascun Destinatario tramite Posta Elettronica Certificata e sarà pubblicata sul sito web dell'Organismo, di conseguenza non potrà essere addotta la mancata conoscenza della stessa.

Questa Policy potrà essere modificata, integrata o integralmente sostituita in ogni momento, previa approvazione da parte dell'OdM per garantire i necessari adeguamenti a nuove norme di legge e/o a provvedimenti dell'Autorità, oltre che alle migliori best practices di settore.